

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 44 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Premesso che:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, attribuisce ai comuni autonomia regolamentare per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art.11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie; in particolare il comma 1-bis del citato art.11 D.L. n. 50/2017 prevede la possibilità di estendere la disciplina della definizione alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte gli Enti territoriali e quindi anche i Comuni.

Considerato che:

1. l'art. 6 del D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle di pagamento;
2. questo Comune ha disposto ed esteso la definizione agevolata alle ingiunzioni fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 6-ter del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225 anche con riferimento alla tassa sui rifiuti, con Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, nella competenza del Consiglio comunale, n. 1 del 31 gennaio 2017;
3. la definizione delle cartelle di pagamento / ingiunzioni e quella oggetto del presente atto sono tra loro connesse come emerge anche dai commi 5 e 7 del predetto art.11 D.L. n. 50/2017.

Dato atto che si ritiene di estendere la definizione agevolata alle cause tributarie pendenti, in cui è parte questo Comune, riguardanti propri tributi per le seguenti motivazioni:

1. necessità di mettere sullo stesso piano di parità i cittadini e le imprese oggetto di attività di accertamento fiscale e/o a procedure di recupero coattivo;
2. i positivi effetti di deflazione del contenzioso tributario derivanti dalla definizione oggetto del presente atto che consente al debitore il pagamento del dovuto tributario, con esclusione delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 del D.L. n. 50/2017, ed al Comune il recupero immediato delle anzidette somme.

Considerato altresì che alla data del 24 aprile risultano pendenti davanti ai giudici tributari, in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, ricorsi per un importo complessivo accertato pari ad euro 512.752,74 di cui euro 208.494,84 per sanzioni, queste ultime eventualmente soggette all'istituto della definizione agevolata di cui all'art. 11 del D.L. n. 50/2017.

Visto che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate;

Dato atto, altresì, che questo Comune si riserva comunque il potere di diniego a fronte della presentazione della domanda di definizione da parte del singolo contribuente, qualora non sussistano i requisiti previsti dall'art. 11 del D.L.n.50/2017;

Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare e disporre la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti tributi propri pendenti avanti la giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte questo Comune con applicazione e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art.11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/ 2017, n. 96;
2. di dare atto che questo Comune si riserva il potere di diniego di definizione a fronte della presentazione della relativa domanda da parte del singolo contribuente qualora non sussistano i requisiti di cui all'articolo 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/ 2017, n. 96;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997;

di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;